TP TO

0983/81162

Com Pr

Roma 17/03/2016 Protocollo P5174/2016

8.00.



Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Riservata

Al Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi Direzione Generale dei Magistrati MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Via Arenula, 70 ROMA

Ill.mo sig. Presidente della Corte di Appello di CATANZARO

Ill.mo sig. Presidente del Tribunale di COSENZA

OGGETTO: Pratica num. 829/GP/2015

Dott. Francesco Antonio PINTO, giudice di pace nella sede di MONTALTO UFFUGO (circondario di Cosenza).

Nota in data 13 ottobre 2015 del Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, con allegati atti del procedimento promosso ai sensi dell'art. 9 della legge 21 novembre 1991 n. 374, e successive modificazioni, a seguito di segnalazione e successivo esposto del Sindaco del Comune di Montalto Uffugo.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 16 marzo 2016, ha adottato la seguente delibera:

"Il Consiglio,

Letti gli atti trasmessi con nota in data 13 ottobre del Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, relativi al procedimento promosso ai sensi dell'art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, nei confronti del dott. PINTO Francesco Antonio, giudice di pace nella sede di MONTALTO UFFUGO (circondario di Cosenza);

osserva.

1.- Con atto in data 22 aprile 2015 il Presidente della Corte di Appello di Catanzaro contestava, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198, al dott. PINTO Francesco Antonio, giudice di pace nella sede di Montalto Uffugo, la «violazione dei doveri di imparzialità, correttezza ed equilibrio nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali onorarie e grave violazione di legge per avere, abusando dei poteri della funzione, "autorizzato", fuori dai casi previsti dalla legge, all'esercizio

17/03/2016 Roma Protocollo P 5174/2016

B.CO. delle funzioni di cancelliere e all'assistenza in udienza, la propria figlia Alessandra Pinto, determinando, in tal modo, rischi di nullità degli atti», avvertendolo altresì della facoltà, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'atto, di nominare un difensore, di presentare memorie

e documenti o indicare circostanze sulle quali richiedesse indagini o prove.

La contestazione traeva origine dal verbale in data 1 aprile 2015 di audizione del Sindaco del Comune di Montalto Uffugo e dall'esposto, con allegati, dallo stesso depositato il 21 aprile 2015 con cui venivano segnalate la criticità nel funzionamento del locale Ufficio del Giudice di Pace ed i provvedimenti organizzativi adottati dal giudice di pace coordinatore, nonché dagli accertamenti disposti dal Presidente della Corte di Appello di Catanzaro ed esitati con nota in data 16 aprile 2015, e relativi allegati, del Presidente del Tribunale vicario di Cosenza, dott.ssa Rosa Scotto di Carlo.

Con atto in data 18 maggio 2015 il Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, rilevato 2.che il giudice di pace incolpato non aveva presentato memorie e documenti, trasmetteva gli atti al Consiglio Giudiziario proponendo l'irrogazione della sanzione disciplinare della revoca dalle funzioni di giudice di pace, e con ulteriore atto in pari data - notificato all'interessato il successivo 26 maggio 2015 - comunicava al dott. PINTO che per la trattazione della procedura dinanzi alla Sezione autonoma per i giudici di pace di quel Consiglio Giudiziario era stata fissata la seduta del 3 giugno 2015 ore 10.00, poi differita alle ore 15.30 dello stesso giorno, avvertendolo altresì della facoltà di prendere visione degli atti e di poter comparire personalmente o assistito da un difensore e che, in caso di mancata presenza senza aver addotto un legittimo impedimento, di sarebbe proceduto in sua assenza.

Il dott. PINTO, presa conoscenza del differimento alle ore 15.30 del 3 giugno 2015 della seduta del Consiglio Giudiziario, con propria nota inviata il 28 maggio 2015 comunicava alla Corte di Appello di Catanzaro di non aver avuto alcuna informazione circa la contestazione degli addebiti disciplinari mossi nei suoi confronti, chiedendo quindi di esserne posto a conoscenza al suo indirizzo e-mail, e con ulteriore missiva diretta al Presidente della Corte di Appello ed inviata per fax il 10 giugno 2015 lamentava la consegna tardiva delle raccomandate contenenti l'attivazione del procedimento disciplinare a suo carico del 22 aprile 2015 e l'avviso di comparizione dinanzi alla Sezione autonoma del Consiglio Giudiziario datato 18 maggio 2015, atteso che tali raccomandate a lui indirizzate presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo, ove venivano protocollati entrambi in data 9 giugno 2015 - erano state ad egli consegnate dal cancelliere soltanto il 10 giugno 2015, quando cioè la data della seduta del Consiglio Giudiziario era già trascorsa, e chiedeva quindi di essere rimesso in termini e di poter estrarre copia del fascicolo al fine di poter compiutamente espletare la sua attività difensiva.

La Sezione Autonoma per i Giudici di Pace del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Catanzaro nella seduta del 17 giugno 2015, preso atto della missiva trasmessa dall'incolpato con la quale rilevava la tardiva comunicazione della sua convocazione per il 3 giugno

2015, disponeva la riconvocazione del dott. PINTO per la seduta del 15 luglio 2015.

Ricevuta in data 19 giugno 2015 la comunicazione della seduta del Consiglio Giudiziario del 15 luglio 2015 fissata per la trattazione del procedimento, il dott. Francesco Antonio PINTO produceva una memoria difensiva datata 7 luglio 2015 nella quale affermava la correttezza del proprio operato, pur ammettendo ripetutamente il fatto, tra l'altro anche circostanziato dal provvedimento a sua firma in data 24 gennaio 2015, con il quale "autorizzava la dott.ssa Alessandra Pinto a svolgere funzioni di cancelliere per l'udienza penale" nella stessa data. A suo dire infatti, il personale destinato dal Sindaco a tale attività, risultava non idoneo a svolgere le funzioni di cancelliere, non avendo le necessarie conoscenze ed esperienza specifica, al contrario del suo congiunto che invece svolgeva dal 2005 fino ad allora servizio volontario, volto alla preparazione degli atti relativi alle udienze nonché alla verbalizzazione d'udienza.

La Sezione Autonoma per i Giudici di Pace del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Catanzaro dava quindi corso, nella seduta del 15 luglio 2015, alla trattazione del procedimento alla presenza del dott. PINTO, il quale si riportava alla memoria depositata, negando

P

Eson

Roma 17/03/2016 Protocollo P5174/2016

B.CO.

ogni addebito contestatogli e ribadendo l'infondatezza delle doglianze formulate dal Sindaco di Montalto Uffugo.

All'esito della discussione, il Consiglio Giudiziario proponeva all'unanimità la revoca del giudice di pace.

3.- Pervenuti gli atti dalla Corte di Appello di Catanzaro, la competente Commissione consiliare disponeva di comunicare al dott. Francesco Antonio PINTO che il procedimento a suo carico sarebbe stato trattato nella seduta del 19 gennaio 2016, al fine di consentire al medesimo di partecipare alla seduta stessa per essere sentito personalmente anche con l'assistenza del difensore.

Il dott. PINTO con nota datata 13 gennaio 2016 comunicava di non poter essere presente alla seduta del 19 gennaio 2016 ed allegava una memoria riassuntiva delle difese svolte in precedenza.

La Commissione, in detta seduta, preso atto della comunicazione fatta pervenire dal giudice di pace, disponeva quindi di procedere all'audizione della dott.ssa Rosa Scotto di Carlo, Presidente di Sezione del Tribunale di Cosenza, che veniva effettuata nella successiva seduta del 23 febbraio 2016.

All'esito, la proposta del Presidente della Corte di Appello e del Consiglio Giudiziario di Catanzaro non appare condivisibile.

Come si evince dalla motivazione della proposta di revoca formulata da quest'ultimo, il dott. PINTO ha provveduto, con proprio atto del 24 gennaio 2015, ad autorizzare all'espletamento delle «funzioni di Cancelliere nell'udienza penale del 24/01/2015» la propria figlia, Alessandra Pinto, che pure non era dipendente del Comune di Montalto Uffugo, avendo ella svolto, unicamente, l'esercizio della pratica forense presso l'Avvocatura civica municipale. E questo dopo che consimili provvedimenti di sostituzione erano stati anche in precedenza adottati in conseguenza di una persistente disputa polemica fra lo stesso dott. PINTO e l'Amministrazione cittadina, stigmatizzata dal Presidente del Tribunale di Cosenza, il quale aveva rilevato «la persistente inadeguatezza alle attività di rispettiva competenza per il regolare funzionamento dell'ufficio» e «l'operatività di [personale] in numero sufficiente all'autonoma e regolare funzionalità dell'ufficio», aggiungendo che «del tutto esulante dal legittimo esercizio del potere organizzativo e direttivo del Giudice Coordinatore e pertanto arbitrari appaiono i provvedimenti relativi al c.d. cancelliere volontario, dottoressa Alessandra Pinto».

Questi fatti sono stati ritenuti dal Consiglio giudiziario come di accentuata gravità, in quanto idonei a manifestare l'incapacità dell'incolpato ad ottemperare ai propri doveri d'imparzialità, diligenza, correttezza ed equilibrio, oltre che causa, per la diffusa conoscenza degli stessi presso il locale Foro, di una situazione tale da compromettere, l'immagine del Giudice di pace nell'ambiente giudiziario di riferimento.

D'altra parte, sempre il Consiglio giudiziario ha ritenuto non persuasivi o non pertinenti gli argomenti difensivi - siccome riferiti alle condizioni oggettive di criticità, nel periodo d'interesse, dell'Ufficio di Montalto Uffugo, oppure alle pregresse esperienze lavorative e personali - esposti rassegnati dal dott. PINTO nella seduta del 15 luglio 2015 e dettagliati nella memoria difensiva, giudicandoli inidonei a costituire esimente dall'illecito disciplinare imputato.

Sinteticamente, il sunnominato Magistrato onorario aveva sostenuto la correttezza del proprio operato, in specie sotto il profilo dell'imparzialità, correttezza ed equilibrio, sottolineando come le disfunzioni verificatesi presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo fossero da addebitare al comportamento omissivo della locale Amministrazione Comunale e, per essa, del Sindaco, Pietro Caracciolo, nonché all'inidoneità professionale dei dipendenti dell'anzidetto Comune, e come a dette disfunzioni, tramite il comportamento addebitatogli in termini di illecito disciplinare, avesse cercato di porre rimedio, e aveva altresì, da altra prospettiva, rimarcato il suo meritorio profilo professionale e personale.

Sui fatti testé citati è stata quindi sentita la dottoressa Rosa Scotto Di Carlo, Presidente di Sezione del Tribunale di Cosenza, la quale riferiva che le criticità riguardanti l'ufficio del Giudice di pace di Montalto Uffugo erano iniziate già a ridosso delle circolari ministeriali che prevedevano la

Roma. Protocollo

17/03/2016 P5174/2016

B.CO.

gestione autonoma degli uffici del giudice di pace con personale degli enti locali e derivavano da una sostanziale incomunicabilità tra il dott. PINTO e il Sindaco, che si palleggiavano, per così dire,

Convocato al fine di rendere conto della situazione, il dott. Pinto, secondo quanto riferito la responsabilità dell'inefficienza dell'ufficio. dalla dottoressa Scotto, denunciava l'inefficienza del personale dell'ente locale che avrebbe dovuto sostituire il personale giudiziatio, chiedendo una sorta di prorogatio del personale giudiziatio, eventualità però assolutamente non prevista dalle circolari ministeriali, e alla successiva richiesta di informazioni su una notizia che aveva ricevuto oralmente dal sindaco di Montalto Uffugo, e cioè dell'applicazione, così veniva denominata, della figlia per le udienze penali che si tenevano il sabato, confermava che in effetti ciò accadeva causa la carenza di personale disponibile, esperto per trattare gli affari dell'udienza penale, anche in considerazione del fatto che la figlia era in qualche modo collegata all'ente locale da un rapporto di tirocinio, per quanto riguardava la professione legale. Fattogli presente che, sia pure nell'emergenza, la soluzione non appariva praticabile, il dottor PINTO si impegnava a tenere di ciò conto, nonostante le oggettive difficoltà derivanti dal fatto che il personale individuato dall'ente locale - tre persone in tutto - a un certo punto era per così dire scomparso: chi era in malattia, chi era in ferie, chi non riusciva a svolgere i propri compiti senza una precisa figura di inquadramento superiore.

Per riassumere, dunque, dagli atti a disposizione e a seguito dell'audizione è risultato che il passaggio della gestione dal Ministero della Giustizia all'ente locale ha creato non trascurabili criticità che hanno dato la stura a una serie di problematiche ad un certo punto, forse, aggravate da

sopravvenute difficoltà a livello di rapporti personali fra il Giudice di pace ed il Sindaco.

Problematiche che il giudice di pace ha tentato di superare adottando comportamenti sì censurabili, ma nella convinzione, presumibile, non risultando oggettivi dati in contrario, di agire comunque correttamente, in un contesto di eccezionalità, e, in ogni caso, nell'interesse dell'ufficio.

In considerazione di queste circostanze, oltre che delle ulteriori circostanze, pure attestate dalla dottoressa Scotto Di Carlo in sede di audizione, che le criticità sono state superate, che l'Ufficio del Giudice di Pace oggi funziona del tutto regolarmente e che in precedenza agli episodi contestati l'attività del dott. PINTO non aveva mai dato adito a rilievi, il Consiglio Superiore della Magistratura

delibera

l'archiviazione del procedimento promosso ai sensi dell'art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, nei confronti del dott. Francesco Antonio PINTO, giudice di pace nella sede di MONTALTO UFFUGO (circondario di Cosenza)."

SEGRETARIO GENERALE

Ph 120ee wi (Paola Piraccini)